

ok 24.03.2011

COMUNE DI RUBANO

Prot.n. 0005651 del 23/03/2011

Tit.: I.17 Uff.: BIBLIOTECA PUBBLICA CENTRO CULTURALE



Associazione Scarpette Rosse
Associazione Sportiva Dilettantistica

COMUNE DI RUBANO	
Pervenuto all'ufficio.....	BIBLIOTECA
23.03.2011	
Visto del ricevente.....	<i>[Signature]</i>

Statuto

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile denominata "Associazione Scarpette Rosse Associazione Sportiva Dilettantistica".
L'Associazione ha sede legale in Rubano Via Meucci n. 1/A.
La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'Assemblea straordinaria degli Associati.

Articolo 2 - Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, proventi delle attività, utili, nonché fondi, riserve o capitale.

2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva dilettantistica connessa alla disciplina della danza, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Pertanto l'associazione promuove la pratica e la cultura della danza, del teatro-danza, del teatro, nonché la promozione delle arti figurative e decorative in genere. L'attività dell'Associazione consiste inoltre nello studio, nella ricerca, nel dibattito, nelle iniziative editoriali, nella formazione e nell'aggiornamento culturale attraverso le seguenti attività, elencate a titolo esemplificativo e non tassativo:

- insegnamento individuale o collettivo propedeutico alla danza, di vari stili di danza, di aerobica e ginnastica, di teatro-danza, di teatro e animazione, di arte pittorica, di decorazione artistica della ceramica, di arte musiva;
- organizzazione di spettacoli, manifestazioni culturali come saggi e dimostrazioni varie;
- partecipazione a concorsi di danza nazionali e internazionali;
- costituzione tra gli associati di gruppi volti alla più ampia divulgazione dell'arte tersecorea.

L'associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie, centri ed altri enti, che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi dell'associazione stessa.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina suddetta, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della stessa disciplina indicata. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri associati, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale, o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui l'associazione stessa delibererà d'aderire e s'impegna altresì ad accettare eventuali

Deus Suboco
due peni

provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività svolta.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle associazioni sportive dilettantistiche affiliate.

Articolo 3 - Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente statuto.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Sono associati tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative svolte dall'associazione previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo e versare puntualmente le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo.

4. La validità della qualità di associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

5. In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata o rimborsata.

Articolo 5 – Associati e loro categorie

1. Gli associati si distinguono in;
 - a) Associati fondatori: coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva, dando vita all'Associazione;
 - b) Associati ordinari: coloro che non rientrano nella categoria di cui sopra.
2. La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli Associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli Associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.
3. Il numero degli Associati è illimitato.

Articolo 6 - Diritti degli associati

1. Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. All'associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.

3. La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

4. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Articolo 7 - Decadenza degli associati

1. Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - A. dimissione volontaria;
 - B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea ordinaria, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - D. scioglimento dell'associazione ai sensi del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), potrà essere assunto eccezionalmente dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica successiva da parte della competente assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 8 - Organi

1. Gli organi sociali sono:
 - A. l'assemblea generale degli associati
 - B. il presidente
 - C. il consiglio direttivo

Articolo 9 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno **la metà più uno** degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla **metà più uno** dei componenti il consiglio direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Mario Sobole

Anna Pen-

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 10 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del presente statuto.

Articolo 12 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della **maggioranza assoluta** degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti **due terzi** degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 13 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, elezione ed integrazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione e devoluzione del patrimonio.

Articolo 14 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 3 persone elette dall'assemblea, compreso il presidente. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che:

- siano maggiorenni,
- non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva,
- non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

5. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

6. Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

7. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di 20 giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto

Articolo 15 - Convocazione Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

1. Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum previsti dal presente statuto;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

Anna Scobacco

Luca Perini

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari;

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea degli associati.

Articolo 17 - Il presidente

1. Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 - Il Vicepresidente

1. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il Segretario

1. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
2. La carica di segretario può essere assunta dal presidente o dal vice presidente.

Articolo - 20 Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il rendiconto economico e finanziario dell'associazione e un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.

Articolo 21 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 23- Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi verranno deferite alla Camera di Commercio di Padova e risolte secondo il Regolamento di mediazione da questa adottato.

Articolo 24 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 degli associati presenti esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, devolgerà il patrimonio residuo a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge e comunque ai sensi dell'art. 90 L. 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della federazione a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.

Anna Sedocco

Anna Sedocco